

Adunanza del 19 settembre 1912

Sono presenti: il Presidente Stringher, il vice-Presidente Mugaldi, i Consiglieri: Anacleto, Beneduce, Clerici, Guerra, Pasmini e Verardo e il Direttore Generale Focci.

Ha giustificato la sua assenza il Consigliere Faretto.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Beneduce per riferire sulla cessione del portafoglio della Società francese l' "Urbaine".

Il Consigliere Beneduce, prima di dare lettura della convenzione crede opportuno ricordare le speciali difficoltà di ambiente nel quale si sono svolte le trattative per questa cessione.

Accanto al sindacato, costituitosi fra le Compagnie francesi di assicurazione, già da oltre dodici anni, per la difesa comune dalla concorrenza delle Società americane; ed ai legami che in Francia avvicinano la politica all'alta Banca e alle Società di assicurazione, le quali hanno avuto modo di esercitare a proprio vantaggio una certa azione sulla legislazione che le riguarda. Infatti la legge del 1905, men-

ta controlla la vita esteriore delle compagnie, consente d'altra parte che un minimo di tariffa sia fissato per atto di governo, sotto il Comitato consultivo dei Direttori delle Società.

Presentemente sono stabilite a base del calcolo delle riserve matematiche il tasso d'interesse del 5,50% e la tavola di mortalità *AA* istituita sulla esperienza degli anni dal 1865 al 1895; e le tariffe comprendono un minimo di caricamento dell'8% del premio per le spese di gestione, del 6% per le spese d'incasso, e del 22% per l'ammortamento delle spese di acquisizione. Ciò costituisce un regime di evidente protezione contro la concorrenza straniera.

Dopo la legge del 1905 s'è attivata in Francia la tendenza per il monopolio; affermata particolarmente in un disegno di legge del 1908, di iniziativa parlamentare, che riguarda tutte le forme di assicurazione, e contro il quale si è intensificata l'azione del Sindacato, specialmente a difesa di quella "indipendenza di deposizione", che era stata sancita in occasione della costituzione del monopolio sui *francigalli*.

Un riflesso molto importante della lotta che si combatte in Francia si è avuto, naturalmente, nello spero che le compagnie hanno fatto per ottenere che quel principio fosse riconosciuto dall'Italia nelle eventuali convenzioni all'Istituto nazionale dei loro portafogli italiani.

Il Presidente stesso del Sindacato francese venne in Italia,

191

64
e presso il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio
insisti' molto per ottenere che si basi delle trattative per queste
cessioni sotto amministrazione la 'industria', il cui abbandono poteva
compromettere le Compagnie nella crisi che esse subivano
in Francia. Ma il Ministro è stato inflessibile, ammettendo
solo che si sia conciliativa e potesse usare qualche larghezza
nella valutazione dei portafogli.

Il Presidente del Sindacato, tornato in Francia, convocò
i Direttori delle Compagnie fra le quali occorre subito a
delucarsi due comitati, uno di arretrati e l'altro di intrin-
sicura, a riguardo della accennata espropriazione di prin-
cipio.

Questo è l'ambiente nel quale hanno dovuto svolgersi le trat-
tative con la Società l'Urbanus, nelle quali l'Istituto chia-
riale fu rappresentato dal Vice Presidente Magaldi, dal re-
latore e dal Consigliere Anclerio, e che hanno condotto
alla sottoscrizione di una convenzione preliminare del 4 settembre
1912, il cui valore di atto definitivo è subordinato alla ra-
tifica del nostro Consiglio di Amministrazione e di quello della
Società.

Principale i parti fondamentali della cessione, il Consi-
glio Beneduce, accenna come l'Istituto chiariale accordò,
quale prezzo del portafoglio ceduto, la deduzione di 500
mila lire dalla somma che la Società è tenuta a corrispon-
dere per l'amministrazione delle riserve matematiche. Questa som-

una e' rappresentata dalla cessione dei crediti della "Urbaine",
 verso i suoi assicurati italiani per prestiti su polizza, e dai ti-
 toli depositati presso la Cassa di Depositi e Prestiti si osserva
 nel dell' articolo 149 del Codice di Commercio, la cui va-
 luteraria e' riferita al valore che essi titoli avevano all'atto del
 deposito.

In complesso questa cessione e' meno vantaggiosa per l'I-
 tituto Nazionale, di altre già convenute; ma il relatore ritiene
 che nell'alternativa delle tariffe francesi che hanno un così elevato
 margine di caricamento; e nel beneficio implicito che e' nella li-
 cenza di mortalità, la quale offre un sensibile scarto favorevole,
 l'Istituto potrà trovare un adeguato compenso al sacrificio del-
 la somma accordata come premio del portafoglio assunto.

Il Consiglio Beneduce da' quindi lettura della con-
 clusione, che e' del tenore seguente:

I sottoscritti:

Signori Grande Uff. Dott. Maggiali; Comm. Anacleto e
 Prof. Beneduce, rispettivamente vice Presidente e Consiglieri
 di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni
 risai del Regno d'Italia,

da una parte

e Signor Pretrovine, Direttore della Compagnia Francesa di
 Assicurazione della vita umana: "L'Urbaine", con sede a
 Parigi: Rue Le Pelletier N. 8

drf



dall' altra.

66

Hanno in conseguenza e in conformità della Legge 11 aprile 1912 n. 305 sull' esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto Nazionale, concordata la convenzione seguente, la quale non avrà valore di atto definitivo se non dopo la necessaria ratifica del Consiglio di Amministrazione dell' Istituto Nazionale delle Assicurazioni e del Consiglio di Amministrazione della Compagnia "L' Urbana", e avrà effetto nello stesso giorno in cui la legge sopra indicata cessa di essere in vigore.

Art. 1°

La Compagnia "L' Urbana - Vi", cede in piena proprietà all' Istituto Nazionale delle Assicurazioni l' insieme delle polizze e porzioni di polizze di assicurazione sulla durata della vita umana, che saranno in vigore in Italia nel giorno in cui la presente convenzione avrà il suo effetto.

L' Istituto Nazionale accetta la cessione sopra indicata sostituendosi alla "Urbana", in confronto degli assicurati italiani in tutti i diritti ed obblighi derivanti dalle condizioni delle polizze emesse dalla Compagnia in Italia.

Per quanto concerne le polizze contenenti la condizione di partecipazione agli utili, l' Istituto s' impegna a ridurre i premi di tariffa in misura equivalente a tale partecipazione. In ogni

caso l'istituto s'impegna a sollevare "La Urbaine" da qualunque azione che possa essere sperimentata dagli assicurati italiani contro di essa in conseguenza della trasformazione sopra indicata.

Art. 2°

"La Urbaine" s'impegna a fornire all'Istituto a Paris quale lo stato del portafoglio ceduto sotto forma di bordereau sottoscritto dalle parti contraenti e che dovrà menzionare:

- 1° - il nome, stato e domicilio di ogni assicurato;
- 2° - il numero della polizza emessa dalla "Urbaine";
- 3° - somma assicurata;
- 4° - categoria della assicurazione;
- 5° - età dell'assicurato alla sottoscrizione del contratto;
- 6° - durata della assicurazione e ulteriori durata del contratto;
- 7° - il premio annuale stipulato nella polizza;
- 8° - modi e condizioni di pagamento del premio.

Il bordereau sopra indicato sarà fatto e sottoscritto in due esemplari di cui uno sarà rimesso a ciascuno delle parti contraenti.

Inoltre la Compagnia consegnerà all'Istituto a Paris quale, tutti i fascicoli concernenti i contratti costituenti il portafoglio ceduto.

duj

Art. 3°

La Società cedente verserà all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sulle forme e condizioni appresso indicate la ammontare delle riserve matematiche per i rischi conservati dalla Società e valutate al 31 dicembre 1911 e alla data della entrata in vigore della legge secondo i metodi usati dalla Società cedente che sono stati comunicati regolarmente e anteriormente al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio d'Italia.

Tali riserve saranno calcolate per le polizze emesse fino al 15 febbraio 1894 col metodo dei premi puri e sulla base della tavola di mortalità del Duvillard, per le assicurazioni in caso di morte (per le assicurazioni vita intera, sulla partecipativa, i premi puri saranno diminuiti del 10%), e sulla base della tavola francese di esperienza del 1860 per le assicurazioni in caso di vita al tasso d'interesse del 4%.

Per le polizze emesse dopo il 15 febbraio 1894 col metodo dei premi di inventario (premi puri accumulati delle spese di gestione) sulla base della tavola A.T. per le assicurazioni in caso di vita e al tasso d'interesse del 3½%; le riserve delle assicurazioni vitali col rimborso dei premi, che non siano affrettate a polizze liberate, saranno valutate equivalenti alle riserve di assicurazioni a termine fisso accise sulla testa del contraente.

Per le assicurazioni con partecipativa sottoscritte dopo il 15 febbraio 1894, oltre alla riserva propriamente detta, sarà ad-

spunta una riserva speciale eguale a $\frac{10}{90} = \frac{1}{9}$ della riserva propriamente detta quando la durata futura della assicurazione è almeno eguale a 10 anni. Se la durata è di 9 anni la riserva speciale è costituita nella misura di $\frac{2}{91}$ della riserva propriamente detta.

In la durata di 8 anni la riserva suddetta è di $\frac{8}{92}$

"	7	"	$\frac{7}{93}$
"	6	"	$\frac{6}{94}$
"	5	"	$\frac{5}{95}$
"	4	"	$\frac{4}{96}$
"	3	"	$\frac{3}{97}$
"	2	"	$\frac{2}{98}$
"	1	"	$\frac{1}{99}$

Art. 4°

La liberazione della somma dovuta dalla "Urbaine", all'Istituto Nazionale per l'ammontare delle riserve matematiche ai termini dell'articolo precedente, sarà effettuata nel modo seguente:

1° La "Urbaine" trasferisce all'Istituto Nazionale con la presente concurrenza l'ammontare dei prestiti su polizza contratti dalla Compagnia ai suoi assicurati in Italia e che le siano ancora dovuti alla data in cui la custodia prenderà effetto. A partire da tale data spettano all'Istituto Nazionale

Loj



gli interessi maturati sui prestiti stessi e perciò la Compagnia cedute dovrà accreditare all'Istituto charinuale gli interessi che esso abbia riscossi in anticipo e che vadano a maturazione dopo la data, mentre l'Istituto charinuale a sua volta accrediterà "La Urbaine" degli interessi maturati fino alla data della cessazione del portafoglio e che fossero posteriormente corrisposti dagli assicurati all'Istituto stesso ("La Urbaine" s'impegna di presentare all'Istituto entro il mese seguente alla data della cessazione una lista di tutti i prestiti in vigore alla data stessa sulle polizze emesse dalla Compagnia in Italia assieme ai documenti giustificativi dei prestiti stessi).

2° "La Urbaine" trasferisce egualmente all'Istituto la proprietà dei valori da esse depositati in conformità dell'art. 145 del Codice di Commercio italiano allo Capo di Depositi e Tiriti in Roma. Tali titoli sono elencati nella lista che si allega alla presente con riserva e si conserva per le parti che essi si intendono valutati agli effetti della presente convenzione alla stessa cifra della valutazione fatta all'atto del deposito. Spetterà all'Istituto charinuale gli interessi maturati sui titoli trasferiti a partire dalla data alla quale prenderà effetto la cessazione. "La Urbaine" s'impegna a sottoporre tutti i documenti necessari per la effettuazione del trasferimento dei titoli ceduti con la presente convenzione all'Istituto charinuale.

3° come presso del portafoglio ceduto una somma di lire 800.000 produttiva degli interessi del $3\frac{1}{2}\%$ a partire dal

61. esimo giorno dell'entrata in vigore della presente convenzione.
Egli sommo sarà dedotto dalle riserve che la Compagnia deve all'Istituto. Rimane convenuto che secondo che il totale delle somme ottenute coi tre capoversi sopra indicati sarà inferiore o superiore all'ammontare delle riserve matematiche, la parte contraria che rimarrà debitrice dovrà versare il saldo in specie all'altra parte entro gli otto giorni seguenti il bimestre concordato su tale conto.

Art. 5°

L'Istituto verserà all' "Urbaine", alla fine di ogni bimestre, i premi corrispondenti ai rischi riassicurati dalla Urbaine presso compagnie di riassicurazione fino alla data della presente convenzione.

La "Urbaine", a sua volta rimborserà all'Istituto la parte spettante ai rischi riassicurati dalla "Urbaine", presso compagnie di riassicurazione, sui pagamenti effettuati dall'Istituto per scadenza di contratto, per sinistri o riscatti, per rivedite vitalizie ecc.

Ovvero la cessione viene accettata dall'Istituto Nazionale con il carico delle assicurazioni tal quali esse esistono alla data della presente convenzione. In tal caso l'Istituto Nazionale si sostituisce alla Società cedente in tutti i suoi diritti e doveri in confronto dei riassicuratori.

Dof

Per quanto concerne questo articolo la soluzione definitiva sarà presa d'accordo fra le parti.

Art. 6°

I premi e frazioni di premi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente convenzione, ma non ancora incassati a tale data dalla "Urbaine", dovranno essere al momento del pagamento da parte degli assicurati, trattenuti dall'Istituto alla Urbaine alla quale le somme stesse appartengono di pieno diritto salvo la deduzione per la commissione d'incasso.

La "Urbaine" a sua volta dovrà accreditare all'Istituto i premi e frazioni di premi scaduti a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione che esse potrà aver incassato dopo tale data sulle assicurazioni già in corso o anche per quelle nuovamente sottoscritte, salvo deduzione delle commissioni pagate dalla "Urbaine".

L'Istituto dovrà poi rimborsare tutte le somme regolarmente scadute a partire dalla data della entrata in vigore della presente convenzione e pagate dalla Urbaine agli assicurati italiani per effetto di maturazione di sinistri, di riscatti, di prestiti su polizza o di rendite vitalizie.

Art. 7°

Nei effetti della presente convenzione l'Istituto s'impegna

a garantire la Compagnia cedente contro ogni azione che gli assicurati italiani e gli aventi causa da essi potessero promuovere contro la Compagnia cedente.

L'Istituto ritirerà pure l'Ubrisse da ogni azione che torri, all'ignori degli agenti e degli impiegati della Compagnia, potessero intraprendere in Italia contro la Compagnia a ragione della presente cessione.

Tutte le spese fiscali che potessero essere motivate dal presente atto saranno a carico dell'Istituto Nazionale.

Fatto a Parigi il giorno sette settembre 1914 (millequattrocento tredici)

In quattro esemplari due in lingua italiana, e due in lingua francese di cui un esemplare italiano ed uno francese sono consegnati all'Istituto Nazionale e gli altri due alla Compagnia cedente.

Terminata la lettura, il relatore Benedetto fornì chiarimenti e delucidazioni sui singoli articoli della convenzione, ed il Presidente aggiunse altre considerazioni sui particolari motivi di opportunità che ne consigliano la approvazione.

Il Consiglio,
presò atto delle osservazioni del Presidente e del relatore;

del



Considerando, in via di massima, che il tasso d'interessi del 3.50 per cento, quale base per il calcolo delle riserve matematiche appronti ai contratti delle società che cedono il loro portafoglio, deve ritenersi relativamente elevato, specialmente quando si riflette alla doverosa cautela che negli impieghi di fondi sarà imposta all'Istituto obbligando, dalle finalità assicurative che hanno contribuito a determinare la fondazione;

che per quanto riguarda la assunzione del portafoglio della "Urbaine", alla rilevante esultanza del compenso che si accorda alla Società si contrappongono, come elementi compensatori, gli scarti di mortalità indubbiamente favorevoli a confronto della tavola scelta per il calcolo delle riserve matematiche, e lo elevato margine di caricamento di premi e tariffe delle società cedute;

che, d'altra parte, nel giudicare i fatti della cessione, non si può prescindere da considerazioni di opportunità e di convenienza estranee al rigido criterio della valutazione economica, quali non soppresse, nella specie, delle difficoltà delle cambiate in cui si dovettero svolgere le trattative con la società cedente, e del vantaggio che questa concorrenza presenta come preparazione ed avviamento alla assunzione di altri portafogli di società francesi;

che, ad ogni modo, il sacrificio rappresentato dalla probabile scarsità di profitto nella gestione del portafoglio assunto deve considerarsi come parte di quegli oneri di primo avviamento che alla inizio della vita di un grande Istituto Nazionale di

previsione sono inevitabili, come è loro più che per ogni
impresa industriale;

approva la assunzione, da parte dello Istituto e Variazio-
ne, del portafoglio italo-francese della Società "La Urbaine";

e, astenutisi dalle votazioni per la loro qualità di ne-
gociatori il vice-Presidente Magaldi e i Consiglieri A-
maclero e Beneduce, ratificano a voti unanimi la concorsio-
ne 4 settembre 1912, autorizzando la stipulazione del con-
tratto definitivo.

Il Presidente del Consiglio
M. Magaldi

Il Direttore Generale
C. Ricci

Il Consigliere Segretario
S. Hofmann estensore.

